



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 maggio 2015
(OR. en)

8028/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0285 (COD)**

**CODEC 516
PECHE 131
PE 66**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio
- Risultati dei lavori del Parlamento europeo
(Strasburgo, 27-30 aprile 2015)

I. INTRODUZIONE

La commissione per la pesca ha presentato una relazione contenente 49 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-49).

Inoltre:

- il gruppo politico PPE ha presentato due emendamenti (emendamenti 50-51);
- il gruppo politico ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 52);
- il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento (emendamento 53);
- i gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente cinque emendamenti (emendamenti 54-55, 58 e 60-61);
- i gruppi politici Verts/ALE e S&D hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 56);
- i gruppi politici Verts/ALE e EFDD hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 57);
- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato un emendamento (emendamento 59);
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato un emendamento (emendamento 62);
- i gruppi politici EFDD e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 63);
- i gruppi politici EFDD, GUE/NGL e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 64).

II. DISCUSSIONE

Il relatore Jarosław WAŁĘSA (PPE - PL) ha aperto la discussione, svoltasi il 27 aprile 2015, e:

- ha affermato che un piano e un'impostazione multispecie sarebbero più efficaci della gestione basata su una singola specie, poiché terrebbero conto delle interazioni tra le specie;
- ha dichiarato che il piano dovrebbe prevedere uno sfruttamento equilibrato e sostenibile degli stock e la stabilità per i pescatori. Dovrebbe inoltre garantire che la gestione sia basata sui pareri scientifici più recenti;
- ha rilevato che l'elemento più controverso era consistito nei pareri scientifici relativi agli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui agli articoli 4 e 5. I valori riportati nella proposta della Commissione erano stati forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), l'organismo di consulenza scientifica della Commissione. Ha osservato che alcuni giudicano i valori degli intervalli forniti dalla Commissione non in linea con la politica comune della pesca riformata. Ciò è in parte vero, poiché essi non sono ancora in linea, ma solo perché gli obiettivi stabiliti nella riforma non devono essere raggiunti fino al 2020. Nel fissare gli obiettivi in termini di mortalità per pesca, è necessario tenere conto dei più recenti pareri scientifici. Il Parlamento è composto di politici, non di scienziati. Piuttosto che intervenire con formule arbitrarie, il Parlamento dovrebbe ascoltare e tenere conto dei pareri scientifici;
- ha dichiarato che probabilmente i piani futuri saranno modellati sul piano Baltico, ma solo in termini di struttura. In termini di contenuto, sarà applicato il principio di regionalizzazione. Quanto è adottato per il Baltico non può pertanto essere riprodotto per il Mediterraneo o il Mare del Nord, inclusi gli obiettivi. Ciò detto, accettare formule arbitrarie creerebbe un precedente molto pericoloso per i piani futuri relativi al Mare del Nord o al Mar Mediterraneo;
- ha contestato l'inclusione degli uccelli marini e dei mammiferi marini, in quanto esiste una normativa diversa per i medesimi.

Il Commissario VELLA:

- ha accolto con favore i progressi compiuti su questo fascicolo, non solo in plenaria ma anche in seno al Consiglio sotto la presidenza Lettonne, che la settimana precedente aveva assicurato un orientamento generale. Mantenendo tale dinamica, si dovrebbe poter completare il fascicolo entro la fine dell'anno;
- ha osservato che il piano proposto sarebbe il primo piano di gestione pluriennale della pesca dopo l'adozione della nuova politica comune della pesca. È necessario far sì che tale piano funzioni per dimostrare che la riforma può, come previsto, apportare benefici ai pescatori, aumentarne il reddito e garantire la sostenibilità delle risorse alieutiche. Detti benefici comprendono la presa di decisioni regionali da parte di coloro che conoscono meglio le regioni, una maggiore flessibilità nel fissare le possibilità di pesca, nonché la sostenibilità degli stock ittici da cui dipendono le parti interessate locali;
- ha accolto con favore gli emendamenti intesi ad includere riferimenti alla legislazione ambientale dell'Unione;
- ha rilevato che i pareri scientifici sono sempre stati e resteranno necessariamente l'elemento centrale del processo decisionale in materia di gestione della pesca.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Gabriel MATO ADROVER (PPE - ES):

- ha sottolineato la necessità di assicurare l'adeguatezza della presente proposta, poiché essa influirà sugli altri piani;
- ha rilevato l'esigenza di tenere debitamente conto dei dati scientifici e di adottare un approccio a lungo termine.

Esprimendosi a nome del gruppo politico S&D, Ulrike RODUST (S&D - DE):

- ha sostenuto che, contrariamente all'ultima riforma della PCP, l'articolo 3 della proposta della Commissione non conseguirà l'obiettivo del raggiungimento e mantenimento di una popolazione ittica al di sopra di un livello di biomassa che garantisca il rendimento massimo sostenibile;
- ha dichiarato che nella motivazione della Commissione non sono esplicitamente prese in considerazione le interazioni tra le tre specie in questione e con l'intero ecosistema;
- riguardo all'articolo 4, ha chiesto la limitazione del valore-obiettivo di mortalità per pesca;
- ha apprezzato il fatto che la proposta della Commissione non contenga alcuna restrizione annuale sulla spesa per la pesca. Ciò significa che le restrizioni sul numero dei giorni di cattura, di cui i pescatori spesso si lamentano, saranno finalmente esaminate.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL):

- ha asserito che la proposta attuale rappresenta l'ultima occasione per ricostruire i tre stock del Baltico;
- ha ricordato che lo spratto era stato considerato un organismo nocivo che danneggiava la pesca del merluzzo bianco ed era pertanto oggetto di sovrasfruttamento, il che ha perturbato la catena alimentare del merluzzo bianco;
- ha asserito che l'unico modo per mantenere le attività di pesca è interrompere temporaneamente tutti i tipi di pesca e introdurre programmi di protezione che consentirebbero anche di risarcire i pescatori.

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE, Nils TORVALDS (ALDE - FI):

- ha dichiarato che la proposta costituirebbe un modello per gli altri piani multi-specie futuri. È pertanto necessario prestare attenzione ai fatti e al lavoro di base;
- ha richiamato l'attenzione su un emendamento che aveva presentato al fine di garantire l'utilizzo dei dati scientifici più recenti.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE-NGL, Anja HAZEKAMP (GUE/NGL - NL):

- ha fatto riferimento alle cause ambientali del declino delle attività di pesca;
- ha chiesto di porre fine alle sovvenzioni.

Esprimendosi a nome del gruppo politico Verts/ALE, Linnéa ENGSTRÖM (Verts/ALE - SE):

- ha chiesto un approccio globale al ripristino delle attività di pesca;
- ha rilevato l'importanza di assicurare l'adeguatezza della presente proposta, poiché essa servirà da modello per altri programmi.

Il commissario VELLA ha ripreso la parola e:

- ha convenuto che è necessario tener conto dei pareri scientifici;
- ha dichiarato che la situazione degli stock del Mar Baltico è abbastanza buona. Cinque stock su sette sono al rendimento massimo sostenibile (MSY). Dovrebbe ora essere possibile pescare temporaneamente al di sopra dell'MSY. Si tratta di un dato confermato dal CIEM e la Commissione continua ad aderire all'approccio precauzionale;
- ha dichiarato che ogni regione ha le sue specificità e che non è possibile adottare nel Mediterraneo un approccio esattamente identico a quello del Baltico;
- ha convenuto che la proposta attuale costituirebbe un modello per gli altri piani multi-specie. Ora è importante che questo piano sia attuato in modo da diventare una realtà;
- ha sottolineato l'importanza di adottare un approccio a lungo termine, anziché annuale;
- ha espresso l'auspicio che i negoziati a livello di trilatero possano essere avviati presto in modo da poter raggiungere un accordo prima della fine della presidenza lettone. Ciò consentirebbe l'adozione del piano nel 2015, il che rappresenterebbe un segnale politico importante per i futuri piani di gestione regionali.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha sottolineato l'importanza di raggiungere livelli di FMSY (tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile) — livelli superiori all'MSY — entro il 2020;
- ha affermato che alcuni emendamenti presentati sarebbero in contrasto con le promesse fatte ai pescatori. La politica comune della pesca, il presente piano pluriennale e tutti gli altri piani pluriennali dovrebbero creare un quadro più stabile per il futuro dei pescatori;
- ha chiesto di sostenere il suo emendamento sugli intervalli di valori da 0 a FMSY, con la nota che bisognerà adoperarsi al massimo per raggiungere livelli al di sotto dell'FMSY quanto prima possibile;
- ha rilevato che la proposta contiene una clausola di revisione dopo tre anni in modo che, anche se i livelli sono raggiunti per detta data, vi sarebbero ancora altri due anni per raggiungere i livelli che sono in accordo con i regolamenti di base.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 28 aprile 2015 il Parlamento ha adottato 52 emendamenti (emendamenti 1-23, 25-43, 45-50, 56, 58-59 e 63). Il testo degli emendamenti adottati è allegato alla presente nota.

Su proposta del relatore, la votazione della risoluzione legislativa è stata aggiornata a una sessione successiva e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per la pesca, conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

P8_TA-PROV(2015)0104

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 28 aprile 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare¹⁶, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile.

¹⁶ GUL 179 del 23.6.1998, pag. 3.

Emendamento

(1) La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare¹⁶, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, **in considerazione dei pertinenti fattori ambientali ed economici.**

¹⁶ GUL 179 del 23.6.1998, pag. 3.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca ("PCP"), conformemente agli obblighi

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa le norme della politica comune della pesca ("PCP"), conformemente agli obblighi

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0128/2015).

internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, **applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un** approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.

internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista **socioeconomico e** ambientale nel lungo termine, **conformemente ad un'applicazione ponderata dell'approccio precauzionale e dell'approccio** basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il piano di gestione multispecie istituito dal presente regolamento richiede che si tenga maggiormente conto delle funzioni e dei ruoli ecologici diversi delle specie contemplate dal piano. Poiché le varie specie interagiscono in larga misura, non è possibile massimizzare in modo sostenibile le catture per tutte le specie contemporaneamente, ed è necessario decidere a quali specie conferire la priorità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero prendere in considerazione le raccomandazioni e le relazioni più recenti del CIEM per quanto riguarda il rendimento massimo sostenibile per garantire che il presente regolamento sia quanto più aggiornato possibile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) Conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} (di seguito "direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), le dimensioni naturali e la ripartizione delle età degli stock alieutici a uso commerciale sono indicatori importanti per conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino.

^{1 bis} *Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) *È opportuno* istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a **conseguire e** mantenere **il** rendimento **massimo** sostenibile per gli stock interessati.

Emendamento

(8) ***L'obiettivo finale è quello di*** istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a ***ricostituire, portare e*** mantenere ***le popolazioni delle specie in questione al di sopra di livelli in grado di produrre un*** rendimento sostenibile per gli stock interessati ***nonché a minimizzare il più possibile l'impatto su altre specie, quali gli uccelli marini, e sull'ambiente marino in generale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti *all'*approccio precauzionale.

Emendamento

(9) Lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, il piano dovrebbe puntare anche a garantire la conservazione di tali stock di catture accessorie al di sopra dei livelli di biomassa corrispondenti *a un* approccio precauzionale *ed ecosistemico alla gestione delle attività di pesca in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è inteso inoltre a eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici, evitando e riducendo le catture accidentali. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il miglioramento della selettività degli attrezzi e delle pratiche di pesca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.

Emendamento

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali. *I livelli da raggiungere*

in termini di mortalità per pesca e di biomassa dovrebbero tenere conto dei pareri scientifici più recenti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici¹⁹.

¹⁹ Servizi tecnici CIEM, settembre 2014
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Emendamento

(12) Tali obiettivi dovrebbero pertanto essere stabiliti ed espressi in termini di tassi di mortalità per pesca, sulla base di pareri scientifici¹⁹, **in modo da permettere di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere il limite superiore di sfruttamento.**

¹⁹ Servizi tecnici CIEM, settembre 2014
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli **minimi della biomassa riproduttiva** di uno stock **corrispondenti alla piena capacità riproduttiva**. È opportuno prevedere misure correttive **nel caso in cui** le dimensioni dello stock scendano al di sotto di livello **minimo della biomassa riproduttiva**.

Emendamento

(13) È necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione che consentano di prendere ulteriori precauzioni nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano un determinato livello critico che presenti un rischio elevato. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere stabiliti ai livelli **di biomassa corrispondenti al rendimento massimo sostenibile (BMSY)** di uno stock. È opportuno prevedere misure correttive **per impedire che** le dimensioni dello stock scendano al di sotto di **tale** livello.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando *i* pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio.

Emendamento

(14) Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando **altri indicatori permettono di formulare** pareri scientifici **che** indicano che uno stock è a rischio. ***I dati scientifici sui livelli della biomassa riproduttiva per le catture accessorie devono essere messi a disposizione rapidamente per poter adottare le misure necessarie.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.

Emendamento

(16) Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati ***previa consultazione dei consigli consultivi interessati.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati per conformarsi all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, onde

prevedere altre misure di gestione come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detto regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/2005²⁰ del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

²⁰ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

Emendamento

(17) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati **e previa consultazione dei consigli consultivi interessati**, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/2005²⁰ del Consiglio, occorre inoltre prevedere che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

²⁰ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare talune misure tecniche di accompagnamento al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del piano.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, ***occorre delegare*** alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, ***dovrebbe essere delegato*** alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti ***e di organismi specializzati degli Stati membri e dell'Unione, con la partecipazione di esperti sia del Parlamento europeo che del Consiglio. È opportuno condurre un dialogo approfondito con i soggetti interessati prima di finalizzare una proposta di misura specifica.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati volti ad estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure correttive concernenti la passera

di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Nell'attuazione del piano istituito dal presente regolamento, la priorità dovrebbe essere accordata all'applicazione del principio di regionalizzazione come previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. **Occorre** stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.

(19) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione in ordine a talune misure di conservazione definite nel piano, agli Stati membri **e ai consigli consultivi** aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. **È opportuno** stabilire un termine per la presentazione di tali raccomandazioni, come prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Per rafforzare gli aspetti di efficacia e innovazione del piano, le raccomandazioni comuni e i successivi atti delegati dovrebbero essere finalizzati a garantire l'inclusione di approcci dal basso e basati sui risultati.

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) La Commissione dovrebbe tenere conto del parere dei consigli consultivi interessati nell'adottare atti delegati riguardo a talune misure di conservazione previste dal piano.

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) È opportuno prevedere norme che garantiscano la possibilità di fornire sostegno finanziario in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.

^{1 bis} ***Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per quanto riguarda i tempi, **si prevede che per** gli stock interessati **il rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere raggiunto** entro il 2015 ed essere mantenuto a decorrere da **tale data**.

Emendamento

(25) Per quanto riguarda i tempi, gli stock interessati **dovrebbero raggiungere l'obiettivo** entro il 2015, **se possibile. Dovrebbe essere consentito conseguire i tassi di sfruttamento in una data successiva solo qualora il loro conseguimento entro il 2015 comprometta seriamente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, tali tassi dovrebbero essere conseguiti al più presto possibile, e in ogni caso entro il 2020. L'obiettivo dovrebbe essere mantenuto a decorrere da tali date.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) **In assenza del regime di gestione dello sforzo di pesca è necessario sopprimere le norme specifiche in materia di permesso di pesca speciale e la sostituzione di navi o di motori applicabili al Golfo di Riga. Occorre abrogare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Il piano si applica** anche **alla** passera di mare, **alla** passera pianuzza, **al** rombo chiodato e **al** rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 **catturati** durante le attività di pesca per gli stock

Emendamento

2. **Il presente regolamento prevede** anche **misure concernenti le catture accessorie di** passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio nelle sottodivisioni CIEM 22-32 **da applicare**

interessati.

durante le attività di pesca per gli stock *di cui al paragrafo 1.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettere b e c

Testo della Commissione

b) "reti trappola", **grandi** reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti, **aperte in superficie** e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;

c) "nasse", piccole trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;

Emendamento

b)"reti trappola, **cogolli e reti a postazione fissa**", reti ancorate, fissate su pali o, in alcuni casi, galleggianti e munite di dispositivi di vario tipo destinati a convogliare e a trattenere il pesce e che si compongono generalmente di più camere chiuse sul fondo da pezze di rete;

c) "nasse", trappole destinate alla cattura di crostacei o pesci, sotto forma di gabbie o ceste realizzate con vari materiali e poste sul fondale marino, singolarmente o in file; sono unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che indicano la loro posizione in superficie e presentano una o più aperture o accessi;

Emendamenti 63, 28 e 56

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

1. Il piano *è inteso a contribuire al* conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 *e* in particolare:

a) *conseguire* e mantenere **il rendimento massimo sostenibile per** gli stock interessati;

b) garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato **conformemente all'approccio**

Emendamento

1. Il piano **garantisce il** conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, **nonché della direttiva quadro n. 2008/56/CE sulla strategia marina**, in particolare:

a) **ricostituire** e mantenere gli stock interessati **al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile**;

b) garantire la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato **al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento**

precauzionale.

2. Il piano è *inteso a contribuire* all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.

massimo sostenibile.

2. Il piano *contribuisce a eliminare i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo le catture accidentali, e concorre* all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione

1. Il piano applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.

2. Per garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e che evitino il degrado dell'ambiente marino, il piano è coerente con gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e contribuisce al loro raggiungimento, onde conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. In particolare, il piano è inteso a:

a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I di tale direttiva;

b) contribuire alla realizzazione dei descrittori 1, 4 e 6 di cui all'allegato I di tale direttiva in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca a tal fine.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **I tassi**-obiettivo di mortalità per pesca **devono** essere **raggiunti** entro il 2015 e successivamente **mantenuti** per gli stock interessati nei seguenti intervalli di valori:

Stock	Obiettivo di mortalità per pesca
Merluzzo bianco del Baltico occidentale	0,23-0,29
Merluzzo bianco del Baltico orientale	0,41-0,51
Aringa del Baltico centrale	0,23-0,29
Aringa del Golfo di Riga	0,32-0,39
Aringa del Mare di Botnia	0,13-0,17
Aringa del Golfo di Botnia	da fissare
Aringa del Baltico occidentale	0,25-0,31
Spratto del Baltico	0,26-0,32

Emendamento

1. L'obiettivo di mortalità per pesca **tiene conto dei più recenti pareri scientifici, deve essere raggiunto** entro il 2015, **ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020, e deve essere** successivamente **mantenuto** per gli stock interessati. **La mortalità per pesca per gli stock interessati è fissata** nei seguenti intervalli di valori:

Stock	Obiettivo di mortalità per pesca
Merluzzo bianco del Baltico occidentale	da 0 a FMSY
Merluzzo bianco del Baltico orientale	da 0 a FMSY
Aringa del Baltico centrale	da 0 a FMSY
Aringa del Golfo di Riga	da 0 a FMSY
Aringa del Mare di Botnia	da 0 a FMSY
Aringa del Golfo di Botnia	da 0 a FMSY
Aringa del Baltico occidentale	da 0 a FMSY
Spratto del Baltico	da 0 a FMSY

I valori di FMSY (mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile) provengono dai più recenti pareri scientifici affidabili disponibili e la mortalità per pesca (F) dovrebbe tendere a 0,8 volte FMSY.

Emendamento 58**Proposta di regolamento****Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. Le possibilità di pesca sono fissate in modo tale da garantire che la probabilità che siano superiori ai valori FMSY figuranti nella tabella di cui al paragrafo 1 sia inferiore al 5%.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il presente regolamento prevede l'arresto temporaneo delle attività di pesca conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 con la concessione di un sostegno finanziario a norma di tale regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I valori di riferimento per la conservazione **espressi in un livello minimo di biomassa riproduttiva corrispondente** alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:

Stock	Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)
Merluzzo bianco del Baltico occidentale	36 400
Merluzzo bianco del Baltico orientale	88 200
Aringa del Baltico centrale	600 000

1. I valori di riferimento per la conservazione **corrispondenti** alla piena capacità riproduttiva sono fissati come segue per gli stock considerati:

Stock	Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)
Merluzzo bianco del Baltico occidentale	36 400 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti
Merluzzo bianco del Baltico orientale	88 200 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti
Aringa del Baltico centrale	600 000 per il 2015 e BMSY per gli anni restanti

Aringa del Golfo di Riga	da fissare	Aringa del Golfo di Riga	da fissare <i>per il 2015 e BMSY per gli anni restanti</i>
Aringa del Mare di Botnia	da fissare	Aringa del Mare di Botnia	da fissare <i>per il 2015 e BMSY per gli anni restanti</i>
Aringa del Golfo di Botnia	da fissare	Aringa del Golfo di Botnia	da fissare <i>per il 2015 e BMSY per gli anni restanti</i>
Aringa del Baltico occidentale	110 000	Aringa del Baltico occidentale	110 000 <i>per il 2015 e BMSY per gli anni restanti</i>
Spratto del Baltico	570 000	Spratto del Baltico	570 000 <i>per il 2015 e BMSY per gli anni restanti</i>

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare **un rapido ritorno dello** stock in questione ai livelli **precauzionali**. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

2. Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui al paragrafo 1, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare **che gli** stock in questione **ritornino il prima possibile al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile**. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca sono fissate a livelli inferiori a quelli risultanti negli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, **del presente regolamento**. Tali misure correttive possono inoltre includere, se del caso, la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione e l'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Allorché la biomassa di uno degli stock interessati per un determinato anno scende al di sotto del livello indicato nella tabella in appresso, sono adottate idonee misure per sospendere la pesca mirata per lo stock in questione:

<i>Stock</i>	<i>Livello limite di biomassa (in tonnellate)</i>
<i>Merluzzo bianco del Baltico occidentale</i>	<i>26 000</i>
<i>Merluzzo bianco del Baltico orientale</i>	<i>63 000</i>
<i>Aringa del Baltico centrale</i>	<i>430 000</i>
<i>Aringa del Golfo di Riga</i>	<i>da fissare</i>
<i>Aringa del Mare di Botnia</i>	<i>da fissare</i>
<i>Aringa del Golfo di Botnia</i>	<i>da fissare</i>
<i>Aringa del Baltico occidentale</i>	<i>90 000</i>
<i>Spratto del Baltico</i>	<i>410 000</i>

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Misure ***in caso di minaccia*** per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio

Misure ***tecniche di conservazione*** per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio

1. Quando i pareri scientifici indicano che ***la conservazione*** degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico ***sono a rischio***, è conferito alla Commissione il

1. Quando i pareri scientifici indicano che ***sono necessarie misure correttive per garantire che la gestione*** degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico ***sia***

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione **dello stock minacciato** e in merito alle seguenti **circostanze**:

a) adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;

b) misure tecniche, tra cui:

(1) caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;

(2) utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione, profondità di utilizzo dell'attrezzo;

(3) divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;

(4) divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;

(5) taglie minime di riferimento per la conservazione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e **devono basarsi su pareri scientifici**.

3. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.

conforme all'approccio precauzionale, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo a misure specifiche di conservazione **per le catture accessorie di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio** e in merito alle seguenti **misure tecniche**:

a) adeguamento della capacità di pesca e dello sforzo di pesca;

b) caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo;

c) utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione **e** profondità di utilizzo dell'attrezzo;

d) divieto o limitazione di pesca in zone specifiche;

e) divieto o limitazione di pesca durante specifici periodi di tempo;

f) taglie minime di riferimento per la conservazione;

g) altre caratteristiche correlate alla selettività.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), **nonché ad assicurare la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, e si basano sui migliori pareri scientifici disponibili.**

3. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le misure specifiche di conservazione di cui al paragrafo 1.

3 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il Parlamento europeo e i consigli consultivi interessati.

3 ter. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, analizza l'impatto degli atti delegati di cui al paragrafo 1 un anno dopo la loro adozione e, successivamente, ogni anno.

Se da tale analisi emerge che un atto delegato non è idoneo a far fronte alla situazione in esame, gli Stati membri interessati possono presentare una raccomandazione comune in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica **agli stock interessati e alla passera di mare** nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola e nasse.

Emendamento

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica **al merluzzo bianco** nell'ambito della pesca praticata con gli attrezzi seguenti: reti trappola, nasse, **cogolli e reti a postazione fissa**.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e, in particolare, la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.

Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, e in particolare la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione, **come pure la coerenza con la legislazione ambientale dell'Unione, conformemente all'articolo 3 bis, nonché a garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini**.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) le indicazioni delle specie bersaglio e dell'apertura di maglia **stabiliti** negli allegati II e III di cui agli articoli 3 e 4 del

Emendamento

a) le indicazioni delle specie bersaglio, dell'apertura di maglia **e delle taglie minime di riferimento per la conservazione stabilite** negli allegati II, III

regolamento (CE) n. 2187/2005;

e IV del regolamento (CE) n. 2187/2005 e di cui agli articoli 3 e 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) il divieto di pesca con attrezzi da traino per il Golfo di Riga, di cui all'articolo 22.

Emendamento

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

4 bis. Inoltre, la Commissione si impegna a tenere conto dei più recenti studi scientifici, compresi quelli del CIEM, prima di adottare misure tecniche.

Emendamento

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

4 ter. Durante la stagione riproduttiva del merluzzo bianco, è vietata la pesca pelagica con attrezzatura statica a maglie di dimensioni inferiori a 110 mm, o 120 mm per il materiale di pesca a strascico.

Emendamento

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Capo VI bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO VI bis

MISURE SPECIFICHE

Articolo 9 bis

Misure specifiche

1. È proibita ogni attività di pesca dal 1° maggio al 31 ottobre nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

a) zona 1:

- 55° 45' N, 15° 30' E
- 55° 45' N, 16° 30' E
- 55° 00' N, 16° 30' E
- 55° 00' N, 16° 00' E
- 55° 15' N, 16° 00' E
- 55° 15' N, 15° 30' E
- 55° 45' N, 15° 30' E

b) zona 2:

- 55° 00' N, 19° 14' E
- 54° 48' N, 19° 20' E
- 54° 45' N, 19° 19' E
- 54° 45' N, 18° 55' E
- 55° 00' N, 19° 14' E

c) zona 3:

- 56° 13' N, 18° 27' E
- 56° 13' N, 19° 31' E
- 55° 59' N, 19° 13' E
- 56° 03' N, 19° 06' E
- 56° 00' N, 18° 51' E
- 55° 47' N, 18° 57' E
- 55° 30' N, 18° 34' E
- 56° 13' N, 18° 27' E.

2. Tutti i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2187/2005 devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare il presente articolo, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in particolare per la protezione del novellame o dei pesci in fase di riproduzione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui *al presente capo*.

2. Gli Stati membri interessati possono presentare raccomandazioni comuni *conformemente* all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, *entro i seguenti termini*:

a) per le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e per un dato anno civile, entro il 1° settembre dell'anno precedente;

b) per le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, per la prima volta al più tardi sei mesi

Emendamento

Articolo 10

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui *agli articoli 6, 8 e 9 del presente regolamento*.

2. Gli Stati membri interessati possono, *previa consultazione dei consigli consultivi regionali*, presentare le raccomandazioni comuni *di cui* all'articolo 6, paragrafo 3, *all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, per la prima volta al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano a norma dell'articolo 14, e comunque non oltre il 1° settembre per le misure che riguardano gli Stati membri. Gli Stati membri possono presentare dette raccomandazioni anche in caso di eventuali cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock contemplato dal piano, qualora le misure raccomandate siano ritenute necessarie o siano giustificate da pareri scientifici.*

dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni sei mesi dopo la presentazione del piano di valutazione conformemente all'articolo 14.

2 bis. Anche i consigli consultivi interessati possono presentare raccomandazioni entro i termini di cui al paragrafo 2.

2 ter. Eventuali scostamenti, da parte della Commissione, dalle raccomandazioni comuni sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio e possono essere sottoposti a controllo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica

ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 **kg** di merluzzo bianco

o due tonnellate di stock pelagici.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ***l'anticipo del termine di*** notifica di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto.

Emendamento

Articolo 12

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica:

a) per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 **chilogrammi** di merluzzo bianco;

b) per quanto concerne i pescherecci che praticano la pesca dell'aringa e/o dello spratto, ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno due tonnellate di stock pelagici.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ***la*** notifica ***preventiva*** di cui a tale articolo deve essere di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. ***Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono autorizzare, caso per caso, un ingresso in***

porto anticipato purché sussistano le condizioni necessarie per attuare le opportune misure di controllo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

b) 5 tonnellate di stock pelagici.

Emendamento

b) 2 tonnellate di stock pelagici.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Valutazione del piano

La Commissione *garantisce una valutazione dell'impatto* del presente piano per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare *per tener conto di modifiche dei pareri scientifici, sei anni dopo l'entrata in vigore del piano e, successivamente, ogni sei anni*. La Commissione trasmette i risultati di *tali valutazioni* al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Articolo 14

Valutazione del piano

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'impatto del presente piano pluriennale per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nella ricostituzione e nel mantenimento degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. La Commissione trasmette i risultati di *tale valutazione* al Parlamento europeo e al Consiglio *e può, ove opportuno e tenendo conto dei più recenti pareri scientifici, proporre adeguamenti del piano pluriennale o apportare modifiche agli atti delegati*.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Capo IX bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO IX bis

**SOSTEGNO EROGATO DAL FONDO
EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA**

Articolo 14 bis

*Sostegno erogato dal Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca*

*Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE)
n. 508/2014, il piano pluriennale istituito
dal presente regolamento è considerato un
piano pluriennale ai sensi degli articoli 9
e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

*2. La delega di potere di cui agli articoli 6,
8 e 9 è conferita alla Commissione per un
periodo di tempo indeterminato dalla data
dell'entrata in vigore del presente
regolamento.*

Emendamento

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui
agli articoli 6, 8 e 9 è conferito alla
Commissione per un periodo di cinque
anni a decorrere dal 1° settembre 2015.
La Commissione elabora una relazione
sulla delega di potere al più tardi nove
mesi prima della scadenza del periodo di
cinque anni. La delega di potere è
tacitamente prorogata per periodi di
identica durata, a meno che il Parlamento
europeo o il Consiglio non si oppongano a
tale proroga al più tardi tre mesi prima
della scadenza di ciascun periodo.*

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione

*Gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE)
n. 2187/2005 sono soppressi.*

Emendamento

*Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così
modificato:*

*1. all'articolo 13, il paragrafo 3 è
soppresso;*

*2. all'allegato IV, nella colonna
denominata "Taglia minima", le parole
"38 cm" relativamente alla taglia minima
di riferimento per la conservazione del
merluzzo bianco sono sostituite dalle
parole "35 cm".*